

**AVV. MARIAGRAZIA GUARDIGLI**

STUDIO LEGALE IN RAVENNA – PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' N. 34

TEL. 0544.217863 – FAX. 0544.34330 – [P.E.C. mariagrazia.guardigli@ordineavvocatiravenna.it](mailto:P.E.C. mariagrazia.guardigli@ordineavvocatiravenna.it)

**TRIBUNALE DI RAVENNA**

**SEZIONE LAVORO**

---

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare d'urgenza ex art. 700 e 669-quater c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

PER

- 1) BARALDO DENISE nata a Ravenna il 27.05.1973 -C.F. BRLDNS73E66H199T – residente a Ravenna Via Canalazzo n. 48/C;
- 2) BARBIERI KATJUSCIA nata a Ravenna il 14.07.1983 -C.F. BRBKJS83L54N199N – residente a Ravenna Via Falconieri n.4;
- 3) BARONCINI SARA nata a Lugo (RA) il 29.09.1979 -C.F. BRNSRA79P69E730O- residente a Massa Lombarda ( RA) – Via Dini e Salvalai n. 106/A;
- 4) CHIAIESE PIETRO nato a Napoli il 03.05.1979- C.F. CHSPTR79E03F838E –residente a Russi (RA- Via Pietro Mascagni n. 13/Q;
- 5) CRICCA SILVIA nata a Lugo (RA) il 16.09.1977 -C.F. CRCSLV77S56E730V- residente a Lugo (RA) – Via Lumagni n. 31;
- 6) CROCE FRANCESCA nata a Tricarico ( MT) il 07.04.1982- C.F. CRCFNC82D47L419N – residente a Ravenna – Via Teseo Guerra n.10;
- 7) DALLE FABBRICHE CECILIA nata a Faenza (RA) il 05.01.1989 -C.F. DLLCCL89A45D458S- residente a Faenza (RA) – Via Stradone n. 16;
- 8) DE FALCO LUCIA nata a Nocera Inferiore (SA) il 22.03.1980 – C.F. DFLLCU80C62F912P – residente a Ravenna – Via Ravegnana n. 85;
- 9) DE VITA BARBARA nata a Salerno (SA) il 26.10.1974 – C.F. DVTBBR74R66H703L – residente a Ravenna – Via Mincio n. 10;

- 10) DI FRANCESCO ANGELA nata a Napoli (NA) il 31.01.1963 – C.F. DFRNGL63A71F839D-  
residente a Napoli – Via Imperatore Antonio n. 35;
- 11) FABRETTI DONATELLA nata a Faenza (RA) il 05.06.1974 –C.F.FBRDTL74H45D458L-  
residente a Ravenna – Via Pavirani 21/C;
- 12) FABBRI FIORELLA nata a Lugo (RA) il 28.03.1977- C.F. FBBFLL77C68E730J- residente a  
Lugo (RA) – Via Poletti n. 17;
- 13) FANTINI ROBERTA nata a Ravenna il 16.8.1968 – C.F. FNTRRT68M56H199A - residente a  
Ravenna (RA) – Via Dei Nespoli n. 30;
- 14) FOLGORI NOEMI nata a Ravenna il 04.07.1972- C.F. FLGNMO72L44H199B- residente a  
Ravenna (RA) – Via Colombo Lolli n. 68;
- 15) FRANCOMANO MARIA nata a Cassano Allo Ionio (CS) il 14.09.1977 –C.F.  
FRNMRA77P54C002P- residente a Ravenna (RA)– Via Sabbionara Posteriore n. 1;
- 16) FRASCALI PAOLA nata a Forlì (FC) il 15.07.1975 – C.F. FRSPLA75L55D704E – residente a  
Faenza (RA) – Via Cornacchia n. 124;
- 17) GADDONI ANNA nata a Castel Bolognese (RA) il 25.07.1966 – C.F. GDDNNA66L65C065U –  
residente a Castel Bolognese (RA) – Via Emila Ponente n. 460;
- 18) GRECO GAETANO nato a Vernole (LE) il 17.03.1973-C.F. GRCGTN73C17L776H- residente a  
Ravenna (RA) – Via Carlo Levi n. 35;
- 19) GUERRA ELENA nata a Fusignano (RA) il 14.11.1965 – C.F. GRRLNE65S54D829K- residente  
a Fusignano (RA) – Via Repubblica n. 33;
- 20) GUERRINI ROSA MARIA nata a Faenza (RA) il 24.03.1971 – C.F. GRRRMR71C64D458K-  
residente a Faenza (RA) – Via Santa Maria Dell’Agnelo n. 10;
- 21) LASI MICHELA nata a Faenza (RA) il 22.11.1980- C.F. LSAMHL80S62D458L – residente a  
Casola Valsenio (RA) – Via Cardinal Soglia n. 5;
- 22) MARUZZI MARIA TERESA nata a GuardiaGrele (CH) il 05.06.1980 – C.F.  
MRZMTR80H45E243S- residente a Farra San Martino (CH) – Via Capo Le Macchie n. 9;
- 23) MARTUZZI SARA nata a Faenza (RA) il 12.12.1983- C.F. MRTSRA83T52D458B- residente a  
Lugo (RA) – Via San Francesco D’Assisi n. 221;

- 24) MAZZA NICOLA nato a Ferrara (FE) il 07.03.1974- C.F. MZZNCL74C07D548V- residente a Località Mezzano (RA) – Via Brigata Ebraica n. 21;
- 25) MAZZARRA SIMONETTA nata a Russi (RA) il 25.05.1954 – C.F. MZZSNT54E64H642R- residente a Faenza (RA) – Via Prada n. 27;
- 26) MINIATI AGNESE – nata a Faenza (RA) il 18.05.1988 – C.F. MNTGNS88E58D458D- residente a Marradi (FI) – Via Case Vecchie di San Bruceto n. 6;
- 27) NICOLINI FRANCESCA nata a Palagiano (TA) – il 05.06.1956 – C.F. NCLFNC56H45G252X- residente a Ravenna – Via Donato Bramante n.53;
- 28) NICOTERA ADELE nata a Casalnuovo (NA) il 09.08.1965 – C.F. NCTDLA65M49B905L- residente a Fusignano (RA) – Via Sandro Pertini n. 14;
- 29) ORIANI CARLOTTA nata a Ravenna (RA) il 12.05.1990 – C.F. RNOCLT90E52H199E- residente a Ravenna (RA) – Via Arabbi n. 38;
- 30) PICCIONE NADIA MARIA FLORES nata a Gela (CL) il 26.04.1977 – C.F. PCCNMR77D66D960L – residente a Ravenna (RA) – Via Gaudi- 53;
- 31) RICCI ANNALISA – nata a Ravenna (RA) il 11.06.1978 – C.F. RCCNLS78H51H199E- residente a Ravenna (RA) – Via Fusconi n. 29;
- 32) RECCIA AGNESE – nata a Casal di Principe (CE) il 13.08.1960- C.F. RCCGNS60M53B872G- residente a Cervia (RA) – Via Caduti per la Liberà n. 30;
- 33) RIPOSATI ELEONORA nata a Sarnano (MC) il 31.3.1982 – C.F. RPSLNR82C71I436V- residente a San Ginesio (MC) – Via Aldo Moro n. 8;
- 34) RONCONI ANTONELLA nata a Faenza (RA) il 08.04.1959 – C.F. RNCNNL59D48D458C- residente a Faenza (RA) – Via Calamelli n. 76;
- 35) RUGGERI VALENTINA nata a Ravenna il 26.02.1965 – C.F. RGGVNT65B66H199L- residente a Ravenna – Via Vignola n. 47 /A;
- 36) SAPORETTI SABRINA – nata a Ravenna (RA) il 28.07.1976 – C.F. SPRSRN76Lresidente a Ravenna – Via Massimo D’Antona n. 29;
- 37) SCARPELLINI LISA nata a Ravenna il 28.07.1977- C.F. SCRLSI77L68H199N- residente a Ravenna – via Bernardi n. 9;

- 38) SIBONI LUCIA nata a Ravenna (RA) il 17.02.1959- C.F. SVNLCU59B57H199U- residente a Ravenna (RA) – Via Cerchio n. 18;
- 39) SOCINI ELENA nata a Parma (PR) il 16.09.1970- C.F. SCNLNE70P56G337N- residente a Ravenna – Via San Mama n. 121;
- 40) TAGLIALATELA ANGELA nata a Caserta (CE) il 22.11.1974 – C.F. TGLNGL74S62B963M- residente a Alfonsine (RA) – via Guerrina n. 4;
- 41) TORRISI FEDERICA nata a Faenza (RA) il 12.4.1973- C.F. TRRFRC73D52D458X- residente a Faenza (RA) – Via Fadina n. 48;
- 42) TRONCONI FRANCESCA nata a Faenza (RA) il 30.06.1982- C.F. TRNFNC82H70D458E- residente a Brisighella (RA) – Via Parini Giuseppe n. 38;
- 43) VITULANO MARIANNA – nata a Mafredonia (FG) il 14.05.1977 – C.F. VTLMNN77E54E885N- residente a Ravenna (RA) – Via Trieste n. 41;
- 44) ZALAMBANI CRISTINA nata a Faenza (RA) il 19.9.1979 –C.F. ZLMCST79P59D458U – residente a Faenza (RA) – Via Merlaschio n. 36/5

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall' Avv. Mariagrazia Guardigli del Foro di Ravenna (C.F. GRDMGR67R71F097W) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Ravenna , Piazza Caduti per la Libertà n. 34, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al numero di fax **0544.34330** e/o all'indirizzo [p.e.c. mariagrazia.guardigli@ordineavvocatiravenna.it](mailto:mariagrazia.guardigli@ordineavvocatiravenna.it) - Ricorrenti –

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI RAVENNA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con sede in  
Bologna (BO) via G. Reni n. 4 - [p.e.c. bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:p.e.c.bologna@mailcert.avvocaturastato.it) - *Resistenti* -  
E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le  
classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici  
2014/2017

- *Litisconsorti* -

\*

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella  
III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento - c.d. GAE), cioè nelle graduatorie riservate ai  
docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti attualmente banditi dal  
MIUR ai sensi dell'art. 399 D.Lgs. 297/1994. Risarcimento in forma specifica.

*In fatto*

- 1) I ricorrenti tutti sono insegnanti precari che **hanno conseguito l'abilitazione per l'insegnamento in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002** al termine dei corsi di Scuola e Istituto Magistrale (doc. 1 – 44, diploma maturità magistrale ricorrenti ).
- 2) I ricorrenti sono in gran parte già inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze annuali o brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.
- 3) **Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), nonché negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna valide per gli anni scolastici 2014/2017**, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.
- 4) Con D.M. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie del triennio 2014/2017 - in maniera del tutto illegittima per i motivi che si diranno - non veniva *ab origine* concessa, ai docenti

titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle relative graduatorie utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato.

In particolare, salvo quanto meglio si preciserà in seguito, **il Decreto in commento consentiva di presentare domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria esclusivamente in forma telematica, così di fatto concedendo solo ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa di provvedere, in quanto solo questi erano nelle condizioni di procedere correttamente allorché registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".**

Infatti, la piattaforma *web* di cui sopra, non riconoscendo come valido il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, impediva "fisicamente" la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR con ogni conseguenziale pretermissione.

In sostanza: il programma informatico del MIUR impediva - come tutt'ora impedisce - alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dunque rendendo impossibile l'aggiornamento delle graduatorie!

- 5) Con sentenza n. 1973 del 16/04/2015, **il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di Legge**, ha altresì chiarito come *"...i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanente ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..."* con il conseguente obbligo conformativo per il MIUR di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali ante 2002 nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento (c.d. GAE)
- 6) Dopo aver appreso quanto precede, dunque l'intervenuto annullamento del D.M. 235/2015 nella parte d'interesse, le odierne ricorrenti depositavano a mani o inoltravano a mezzo raccomandata a/r (doc. 45 – 88) diffida inserimento ricorrenti) formale **diffida per chiedere l'inserimento nella terza fascia delle GAE** o comunque per ottenere l'accesso al sistema informatico per procedere salvo autorizzazione alla presentazione della relativa domanda d'inserimento in forma cartacea.
- 7) Invero, con nota prot. 15457 del 20/05/2015 il MIUR nella persona del Dirigente Dott.ssa Laura F. L. Pucci, comunicava che:

*“Pervengono, da parte di diversi Uffici Scolastici Regionali, quesiti in relazione a richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento inoltrate da docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per effetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato con la recente ordinanza n. 1089 del 11 marzo 2015, nonché con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015.*

*La citata ultima sentenza infatti, nell'accogliere l'appello, ha disposto l'annullamento dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso agli originari ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.*

*La suddetta pronuncia, così come chiarito anche dall'Avvocatura Generale di Stato, esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti. Viceversa, rispetto ai ricorrenti in primo grado che non abbiano impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7858 del 21 luglio 2014 quest'ultima deve ritenersi passata in giudicato.*

*In linea con tale orientamento, deve ritenersi che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti.”*

8) Preso atto di quanto al punto che precede, i ricorrenti intendono agire in giudizio al fine di veder riconosciuti i propri diritti ed in via cautelare d'urgenza veder immediatamente tutelate le proprie posizioni soggettive.

\*

Tutto ciò premesso, in considerazione del mancato inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, gli stessi si vedono costretti ad adire l'Autorità Giudiziale per i seguenti motivi

*in diritto*

## **LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO IN MATERIA DI GRADUATORIE SCOLASTICHE PERMANENTI, OGGI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento (oltre anche solo GAE), del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un *iter* concorsuale ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.

Tale sistema, a differenza di quanto accade all'esito di un concorso, fa sì che l'assunzione del candidato non sia immediata, ma meramente eventuale e futura in quanto connessa ai posti di lavoro che si renderanno di volta in volta disponibili che potrebbe anche, in ipotesi, mai avvenire.

**Mancano i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali:** un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

**Per la prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento e permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa sostanzialmente valere il suo diritto al lavoro.**

Secondo tale interpretazione, infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale soltanto vale la regola della giurisdizione del Giudice amministrativo poiché, come **nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni generali ed astratte che regolano la materia delle graduatorie scolastiche, né tanto meno l'iter concorsuale, ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle stesse.**

**In tale situazione non vengono in gioco meri interessi legittimi, ma veri e propri diritti soggettivi** in quanto la pretesa consiste proprio nell'accertamento della conformità o meno degli atti di gestione della graduatoria che riguardano un rapporto già in essere, pertanto la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.

Sulla giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche permanenti, trasformate poi in graduatorie ad esaurimento, si è espressa costantemente la Suprema Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, ha autorevolmente stabilito che: *“Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante*



*acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi.*

*La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.*

*Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.*

*Il principio sopra precisato è già stato enunciato dalle Sezioni unite (vedi Cass. S.u. n. 1203/2000, n. 11404/2003), anche con riferimento all'ipotesi, sostanzialmente analoga, delle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Su. n. 1989/2004).*

*In particolare, con le decisioni n. 11563/2007 e n. 14290/2007 si è affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la pretesa all'assunzione di personale ATA in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata” (Cass. Civ. Sez. Un., ord. n. 3399 del 13 febbraio 2008).*

Anche successivamente, le SS.UU. della Suprema Corte, hanno ribadito che: *“In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla l. n. 296/06, art. 1, comma 605, lett. c), (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”* (Cass. Civ., Sez. Un., n. 3032 dell'8 febbraio 2011).

Da ultimo, recentissimamente, la Suprema Corte - in una causa relativa all'impugnazione della graduatoria per l'accesso ai ruoli professionali del personale ATA - ha ribadito che: *“Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria...la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega*

~~la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi~~  
il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello  
basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e  
l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il  
reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si  
rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette  
ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema  
si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui  
si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da  
questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36  
Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento  
e valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal  
giudice ordinario.” (Cass. Civ. Sez. Un. ordinanza n. 16756 del 23 luglio 2014).

Anche l'Autorità amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla giurisdizione  
in materia di graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, stabilendo che:

“Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione della Adunanza Plenaria del  
Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2001 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale  
esistente in subiecta materia)...ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che: « la questione  
sottoposta...va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni...fondate  
sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'Amministrazione e  
della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di  
accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura  
concorsuale...infatti, da un lato, si tratta di atti gestori, del datore di lavoro pubblico...; dall'altro lato,  
non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale  
sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo... » Preso atto che  
dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le  
graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie le conseguenze per la mancata domanda di  
permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione  
di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti «...che non possono che restare compresi tra le

*determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato...di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto al conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione ». Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sentenza n. 1021 del 30 gennaio 2012).*

Come nella sentenza sopracitata, il Consiglio di Stato in seduta plenaria aveva infatti ritenuto e precisato che:

*“Le graduatorie degli insegnanti...non sono state stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. “titolo abilitante” per l’insegnamento ed in attesa soltanto dell’immissione in ruolo.*

*Consegue da ciò che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie...è definita di “diritto soggettivo” e non di “interesse legittimo”: l’insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa... Quindi, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di “cristallizzazione”, essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resisi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, le graduatorie per l’accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per previsione normativa espressa (artt. 401, 553 e 554 del d.lgs. n. 297 del 1994), essere periodicamente aggiornate e quindi essendo le stesse fisiologicamente “mutevoli”...*

*Il sistema di cui al d.lgs. n.297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente (oggi ad esaurimento), realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l’inserimento dei vincitori dell’ultimo concorso e l’aggiornamento contestuale delle posizioni dei*

*vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi...”. (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11 del 12 luglio 2001).*

Sempre il Consiglio di Stato ha peraltro, più recentemente, confermato che:

*“Il g.a non ha giurisdizione nel caso in cui, al di là del petitum formale, la pretesa fatta valere si configuri come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l’Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi; infatti, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi...” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 113 dell’11 gennaio 2012).*

Senza voler troppo appesantire il presente atto, si segnalano *ad abundantiam* anche i seguenti, conformi e più recenti, insegnamenti:

*“In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, n. 4414 del 23 aprile 2014)” (Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 5794 del 24 novembre 2014);*

---

*“Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Aldilà del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro rispetto alla quale l’amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (Riforma sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, n. 5376 del 2013)” (Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 5953 dell’11 dicembre 2014);*

*“Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell’art. 63 c. 4 D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall’art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall’inserimento in apposite graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall’ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto dei diritti soggettivi con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l’inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all’assunzione”*  
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, sent. n. 4337 del 19 aprile 2014).

**PER QUANTO DETTO, LA GIURISDIZIONE A CONOSCERE DEL PRESENTE GIUDIZIO DEVE DUNQUE ESSERE RICONOSCIUTA IN CAPO AL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.**

Si osserva, peraltro, che a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (instauratosi in primo grado prima dell’emanazione del D.M. 235/2014 e che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 annullante in parte il citato decreto), con il presente ricorso viene chiesto l’accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle GAE nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.

Si noti sotto altro profilo che tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dall’art. 11 c. VI, D.M. 235/2015 che così testualmente recita: ***“La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro”***.

\*\*\* \*\*

**LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI  
GRADUATORIE SCOLASTICHE PERMANENTI, OGGI GRADUATORIE AD  
ESAURIMENTO**

Per onore di verità, questa difesa - seppur in parziale antinomia con quanto rappresentato nel paragrafo che precede, ma all'esclusivo fine di evitare conflitti di giurisdizione non definitivamente risolti possano nuocere agli interessi delle ricorrenti - non può evitare di annotare come, in senso contrario, la medesima Suprema Corte abbia, nel caso in cui alla base del diritto soggettivo dell'istante debba essere valutato un atto amministrativo, invero riconosciuto la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

In particolare è stato rilevato che:

*“Si deve affermare che, sebbene risulti formalmente prospettato il diritto all'assunzione mediante avviamento a selezione, di questo diritto si asserisce l'esistenza necessariamente consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del concorso con la contestata determinazione dei posti da coprire. Si chiede quindi, in realtà, tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo (esercitato in violazione delle disposizioni legislative in tema di riserva dei posti alle assunzioni di L.S.U. e delle norme dell'ordinanza ministeriale) cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutela che deve essere accordata dal giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario - secondo la previsione dello stesso art. 63, comma 1 - siccome il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada sopra un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione incidenter tantum. E', infatti, questo lo schema chiaramente presupposto dalla legge, laddove esprime la regola secondo cui l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, ultimo periodo), regola che si inserisce coerentemente nel sistema per la radicale diversità delle controversie pendenti dinanzi ai giudici di diverso ordine (l'una sull'atto; l'altra sul rapporto). Ed invece, nella controversia in esame il provvedimento amministrativo non viene in considerazione quale atto presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensì quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione (vedi Cass. S.U. 27 maggio 1999, n. 308; 23 novembre 1995, n. 12104; 9 novembre 1992, n. 12073)” (Cass. Sez. Un., sent. n. 25097 del 30/11/2009).*

Infatti, a ben vedere ed applicando i principi della decisione riportata nelle note al presente ricorso, posto che ciò deve essere rimosso è proprio il D.M. n. 235 del 01/04/2014 con il quale l'Amministrazione scolastica ha disposto il divieto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento prevedendo solo la possibilità di aggiornamento di coloro che vi fossero già inseriti, la giurisdizione dovrebbe fors'essere riconosciuta in capo al Giudice Amministrativo.

Si noti sul punto come il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1973 del 16 aprile 2015, ha riconosciuto il diritto di inserimento nelle GAE in quanto il medesimo Consiglio di Stato con decisione n. 325 del 2014 aveva definitivamente riconosciuto il diploma di maturità magistrale, anche a livello sperimentale, quale titolo abilitante per l'insegnamento.

\*\*\* \*\*

### **IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**

Al fine di meglio comprendere le ragioni su cui si fondano le domande formulate, appare preliminarmente opportuno analizzare l'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della L. 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti periodicamente integrabili. L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: *“Accesso ai ruoli - L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria... ...ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”*.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione succitata, avviene dunque per metà mediante concorsi e per l'altra metà attingendo alle graduatorie permanenti.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia ed - ai sensi dell'art. 1 c. II e VII D.L. n. 255 del 03/07/2001 conv. con mod. nella L. n. 133 del 20/08/2001 - vengono articolate in tre fasce graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA:** riservata ex art. 401 del D. Lgs. 297/1994 ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;



- **SECONDA FASCIA:** costituita dai docenti che alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999 possedeva i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- **TERZA FASCIA:** numericamente più cospicua, costituita dai docenti che abbiano superato la prova di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999 in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla L. n. 143 del 04/06/2004 e succ. mod., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione-titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabili per conferire il 50% delle immissioni a ruolo annualmente autorizzate ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla L. n. 124/1999.

Senonché, l'art. 1 c. 605 della L. n. 296/2006 - contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola - ha disposto che:

*“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:*

*... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 ... per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente.*

*...Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.*

*97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.”*

Dunque, con il dichiarato intento di *“dare adeguata soluzione al fenomeno di precariato storico e di evitarne la ricostituzione”* le graduatorie permanenti del personale docente sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento escludendo così la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l’inserimento dei “docenti già in possesso di abilitazione”!

La suddetta norma, dunque, ha definito la terza fascia come “graduatorie ad esaurimento” (c.d. GAE) proprio perché a decorrere dal 2007 non sarebbe stato più consentito l’inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei già abilitati per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La legge finanziaria n. 296/06 dunque, ha impedito l’inserimento della terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in “ad esaurimento”.

LE ODIERNE RICORRENTI, TUTTAVIA, HANNO CONSEGUITO IL TITOLO ABILITANTE ENTRO L’A.S. 2001/2002 OSSIA PRIMA DI TALE TRASFORMAZIONE E DUNQUE HANNO PIENO DIRITTO ALL’INSERIMENTO CHE, CON LA PRESENTE AZIONE, SI VA RICHIEDENDO.

## **LA NORMATIVA SUI DIPLOMI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE**

Dopo aver illustrato l’assetto normativo delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

L’art. 194, comma I, del D. Lgs. 297/1994 stabiliva che:

*“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.”* (ora Scuola dell’Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla L. n. 226/2005 che, tuttavia, all’art. 31, comma II, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *“[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente*

*ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]*".

L'art. 197, comma I, del D.Lgs 297/1994 stabilisce altresì che:

*"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*.

Nelle premesse D.M. n. 175/1997, avente ad oggetto "*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare*", sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che:

*"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce inoltre che:

***"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"***.

Al successivo art. 3, comma I, è statuito che:

*"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*.<sup>3</sup>

Con il D.P.R. n. 323/1998 è stato approvato il "*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425*".

L'art. 15, comma VII, citato decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che:

***“I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.***

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *“Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.*

*In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.*

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62

*del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.*

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

***In claris non fit interpretatio: il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.***

## **LA NORMATIVA SUI DIPLOMI RILASCIATI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI SPERIMENTALI DI DURATA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE**

Benché possa in parte apparire ripetitivo, per evidenti esigenze di prudenza difensiva, appare opportuno soffermarsi altresì sulla normativa che ha disciplinato, nel tempo, i diplomi magistrali rilasciati a conclusione dei corsi di studio sperimentali di durata quadriennale o quinquennale al fine di pervenire, comunque, alla medesima conclusione di cui sopra.

Il D.P.R. n. 419/1974, istitutivo dei corsi di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e dei relativi istituti, riconosceva e regolava le sperimentazioni nelle scuole intese come: - *“ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico”*

- *“ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti”* (art. 1).

Con tale decreto, pertanto, vengono riconosciuti due tipi di sperimentazione: quella metodologico-didattica, rimessa alla discrezione dei singoli insegnanti, priva di oneri per lo Stato e tutt'ora in essere (art. 2) e quella di ordinamento e strutture (art. 3).

Quest'ultima, inerente alle sperimentazioni di nuovi ordinamenti scolastici, invece, è stata di fatto cancellata dalla cosiddetta “riforma Gelmini”, a cui si è dato avvio con l'art. 64 del D.L. 133/2008 e proseguita con la razionalizzazione degli istituti della scuola secondaria con D.L. 137/2008 (convertiti nella Legge 169/2008). Esempi di sperimentazioni attuate nel corso degli anni settanta ed ottanta sono il Piano Nazionale Informatica ed il Progetto Brocca (*ndr*: dal nome del sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Beniamino Brocca, che lo promosse durante la X Legislatura).

In particolare, l'articolo 4 citato D.P.R., relativo alla validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, prevedeva che *“Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”*.

L'articolo 3, commi I e II, della Legge n. 341/1990, sulla Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha istituito uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell'infanzia e primaria), stabilendo che:

*“Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili”*.

Al successivo comma VII è stabilito che:

*“Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio”*.

Come già detto, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D. Lgs. n. 297/1994, all'articolo 197 comma 1, prevede che il titolo conseguito all'esito dell'esame di maturità presso l'istituto magistrale ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, prescrivendo che:

*“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 17 della Legge n. 425/1997, la quale, all'art. 1 commi II e III, ha però previsto che:

*“2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.*

*3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie: a – per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”*.

L'articolo 279 del T.U. n. 297/1994 (anch'esso abrogato) prevedeva che:

*“E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”*.

L'articolo 402 del medesimo Testo Unico prevede al comma I, tra i requisiti generali di ammissione, che: *“...ai fini dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

*a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell'infanzia;*

*b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare....”.*

Nel 1997 è stato dato seguito alle misure contenute nell’art. 3 della Legge 341/1990 attraverso l’art. 2 del Decreto interministeriale del 10/03/1997, il quale stabilisce, ai commi I e III, che:

*“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.*

*(..omissis...)*

*3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell’accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato”. L’art. 15, comma VII, del D.P.R. n. 323/1998 (Disposizioni transitorie per l’applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali), facendo seguito alla disciplina introdotta con la Legge 425/1997, stabilisce che:*

*“I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.*

L’articolo 2 lettera b) del D.M. n. 62/2011, prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all’inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l’insegnamento nella scuola primaria, anche “... i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi”.

Il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 14A03701 proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011 - riportando



integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012 - ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, **prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.**"*.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince, invero *ictu oculi*, come **il legislatore abbia sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali, anche sperimentali, di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria.**

Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, sussiste inoltre un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato.

Il Consiglio di Stato con la **decisione n. 2172 del 19 dicembre 2002** aveva espressamente stabilito che *"...la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) come "ricerca e realizzazione di*

*innovazioni degli ordinamenti e delle strutture” è stata autorizzata ed attuata...in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione 4 N.R.G. 2172/2002 (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie. In tale quadro, la “piena validità” riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”, a norma del successivo art. 279 (anch’esso abrogato dal vitato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria...”.*

Anche successivamente il medesimo Consiglio di Stato ha sempre e costantemente ribadito che “Ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e, quindi, dell’accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, **il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico** (in forza dell’art. 278 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297), **deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale**” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3917).

Ed ancora “**La piena validità riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione” al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria.** In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550).

Pertanto, in applicazione della univoca giurisprudenza del massimo organismo amministrativo, il T.A.R. Lazio, ha stabilito che *“In proposito, il Collegio condivide l’orientamento del Consiglio di Stato... secondo cui “la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine del corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato. Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550)”* (T.A.R. Lazio, sentenza n. 6749/2014).

Proprio in considerazione dell’univoco indirizzo in materia dettato dal Giudice Amministrativo ma soprattutto alla luce del chiaro letterale disposto legislativo, l’Ecc.mo Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro con ordinanza n. 1534 del 2013 ha stabilito che *“Dal reticolo normativo sopra riportato si evince che il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell’infanzia e primaria, ha avvertito l’esigenza di tutelare l’affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli istituti magistrali da coloro che l’avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all’a.s. 1997/1998. Non si ravvisa nelle disposizioni in questione alcuna esclusione dei diplomi ad indirizzo sperimentale che devono, quindi considerarsi muniti dello stesso valore di quelli tradizionali. Laddove le norme hanno voluto specificatamente riferirsi al diploma di maturità magistrale lo hanno fatto espressamente utilizzando detto termine (art. 2, comma 3 D.L. 10.3.1997) e, al contempo, appare insuperabile l’espressa clausola di salvaguardia che è stata dettata a beneficio dei titoli rilasciati dall’istituto magistrale tout court all’esito di corsi sperimentali senza effettuare alcuna distinzione di contenuto o percorso formativo tra gli stessi”* (Trib. Perugia, Dott. Marco Medoro, ordinanza n. 1534 del 2013).

Anche nella successiva ordinanza n. 1929 del 2013, resa in esito al reclamo proposto dall'Amministrazione resistente avverso l'ordinanza di cui sopra, il medesimo Tribunale di Perugia ha precisato che *“Dal tenore letterale e complessivo della disciplina in esame non è dato desumere alcuna subordinazione del valore legale ed abilitante dei titoli di studio così conseguiti ad un giudizio di compatibilità ovvero di corrispondenza, ai fini dell'equiparazione dei titoli, tra le materie di insegnamento del corso sperimentale e quelle caratteristiche del corso magistrale ovvero l'esclusione di titoli conseguiti all'esito di specifici corsi sperimentali...”* .

Orientamento successivamente ribadito dalla medesima Autorità giudiziaria, in procedimenti vertenti su identica questione, con ord. 29.04.2015 (Medoro), ord. n. 1636 del 30.04.2015 (Cervelli) e ord. del 18.05.2015 (Ciofetti).

In sostanza, risulta pertanto incontestato ed incontestabile - a prescindere dalla interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale (linguistico e pedagogico) non erano in parte coincidenti - come il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico, debba essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale e pertanto idoneo per l'insegnamento nella scuola Primaria.

Nessuna successiva volontà legislativa con efficacia retroattiva è intervenuta a privare di valore abilitante il titolo di studio in questione ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie.

#### **LA NORMATIVA SULL'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PREVISTA DAL D.M. 235 DEL 01/04/2014**

Doverosamente precisando quanto già premesso al punto n. 5 della parte introduttiva del presente ricorso, il D.M. 235/2014 - recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 - stabilisce all'art. 1 che:

*“1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

- a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*
- b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.*

*A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;*

*c) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato..."*.

Al successivo art. 7 è stabilito che:

*"1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.*

*2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamneto delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi."*

All'art. 9 commi II e III, citato decreto, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: *"la domanda [...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...]"*

*a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da*

*ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));*

*b) inserimento della domanda via web [...]"*.

L'art. 10, comma II lett. b, Decreto in oggetto, infine, ha stabilito che:

*"[...] è motivo di esclusione E...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]"*.

Dalla normativa sopra riportata si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento può essere presentata esclusivamente da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, con modalità telematica attraverso il sito “Istanze *on line*”, precludendo a chi non vi figurasse già la possibilità di presentare domanda di inserimento.

**IDONEITA' DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITA' MAGISTRALE PER  
L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO  
ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973 DEL  
16/04/2015**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, come in parte già anticipato i premessa, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha infatti solennemente dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017. Tale Decreto infatti, come ampiamente illustrato nel paragrafo che precede, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE solo ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata “Istanze *on line*”, dunque ha impedito - come attualmente impedisce - alle parti ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione delle stesse dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Ciò ponendosi in grave contrasto con quanto, a tal proposito, il Consiglio di Stato ha rilevato, ossia che: “Non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.”

E ancora:

“Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato” (Consiglio di Stato, sent. n. 1973 del 16/04/2015).

E' per questi motivi che, dopo la pubblicazione della sentenza *de qua*, le ricorrenti hanno inoltrato diffida al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna chiedendo di essere inserite nelle graduatorie in oggetto, senza però aver avuto ad oggi alcun positivo riscontro ed anzi, come annotato in premessa (*cfr.* all. 04) , parte resistente ha esplicitamente chiarito che non intende adeguarvisi: nulla di più erroneo alla luce di tutto quanto segue!

**SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI  
ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE  
L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI  
TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché **l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.**

In effetti, proprio partendo da casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento.

Sul tema, eloquente è Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2734 del 13/03/1998 (in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573), secondo cui il **principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa.**

Sul punto, il T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, con sentenza n. 3811 del 7 settembre 2012, ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego (sancito dall'art. 1 c. 132 L. n.311/2004 e confermato dall'art. 41 c. 6 D.L. 207/2008) non ha effetto.

Nel caso specifico, infatti, il Giudice ha ritenuto che “*...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis*”.

NESSUN DUBBIO, DUNQUE, SUL FATTO CHE LA SOPRACITATA PRONUNCIA CADUCATORIA DEL CONSIGLIO DI STATO GIOVI ANCHE ALLE ODIERNE PARTI RICORRENTI, CON CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ, PER IL MIUR, DI RESPINGERE LE RICHIESTE DELLE STESSE INVOCANDO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEFINITIVAMENTE ANNULLATE DALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

Sul punto, erronea e fallace appare la ricostruzione ministeriale, così come riassunte con la nota di cui in premessa, che di fatto impone agli Ambiti Territoriali di assecondarla, sostanzialmente “perseverando nell'errore” allorché, come chiarito in diritto, la portata della sentenza del Consiglio di Stato (che il MIUR ammette di riconoscere, ma interpreta utilitaristicamente!) ha efficacia *erga omnes* e non solo limitata ai soggetti risultati vincitori nell'impugnazione oggetto innanzi alla massima Autorità amministrativa.



**SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE  
DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.**

**DOMANDA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.**

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

I RICORRENTI, A CAUSA DELL'ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DEL MIUR, SONO STATI ESCLUSI DAL CONTINGENTE DI ASSUNZIONI PREVISTO NEL 2007 E SI RITROVANO, ANCORA OGGI, NELLA CONDIZIONE DI PRECARIATO.

E siffatta situazione potrebbe nuovamente ripetersi!

La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nel mese di giugno-agosto. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, **si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle ricorrenti sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.**

## **SUSSISTENZA DEL *PERICULUM IN MORA* PER L'EMANAZIONE *INAUDITA ALTERA***

### ***PARTE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA***

L'urgenza del riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento è di solare evidenza e risiede nella possibilità di essere destinatarie di incarichi di insegnamento con la successiva possibilità di immissione in ruolo.

**L'urgenza di un provvedimento cautelare, preferibilmente *inaudita altera parte* in ragione dell'evidente *fumus bonis iuris* e dell'assoluta urgenza di una pronuncia giurisdizionale, risulta indifferibile in conseguenza della mancanza materiale del tempo necessario a far valere in sede ordinaria il diritto all'inclusione nelle graduatorie senza subire un DANNO IRREPARABILE.**

Nello specifico, la ragione d'urgenza risiede nell'imminentissimo varo di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100.000 precari della scuola ed in particolare degli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Il disegno di Legge, recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" prevede infatti che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia **entro il mese di agosto 2015**, saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012;
- gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente.

**Nelle more della decisione nel merito della controversia, dunque, si rende necessaria una misura cautelare che consenta alle ricorrenti di accedere al sistema informatico ministeriale così da poter correttamente presentare la propria domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa (ovvero di essere autorizzate a presentare tale domanda in forma cartacea così da farne comunque salvi gli effetti!).**

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti e conseguentemente al loro corretto posizionamento nelle graduatorie, ma - soprattutto - è condizione indispensabile per la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni in un meccanismo particolarmente complesso, che si articola in più fasi ma

che comunque prevede come tutti i soggetti interessati siano chiamati ad esprimere il proprio ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali italiani

Tale *chance* di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto a coloro che saranno tempestivamente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dato che soltanto essi potranno effettivamente partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo (formulazione delle domande di assunzione, espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, ricezione della proposta di stipula del contratto e successiva accettazione o rinuncia...) con ciò basicamente dimostrandosi l'assoluta ed urgente necessità che le odierne ricorrenti non vengano irreversibilmente pregiudicate.

Infatti, una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, non sarebbe più utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni allorché comunque impedirebbe il tempestivo esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

D'altro canto, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe invero l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai singoli candidati...

In *brevis*, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di acconsentire alle ricorrenti di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo ed al contempo di scongiurare il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio!).

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente - lo si ripete - nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le fasi del piano di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

In buona sostanza, il decorso del tempo inevitabilmente necessario per le ritualità del giudizio di merito, determinerebbe un danno irreparabile con una chiara perdita dei diritti delle parti ricorrenti ad essere destinatarie di un contratto di lavoro e con la successiva possibilità di essere poste nel ruolo della scuola pubblica con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Peraltro, l'esigenza di avere una tutela immediata deriva anche dalla natura del pregiudizio subito: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario, trattandosi di un bene giuridico non patrimoniale di un aspirante docente che, sebbene munito del titolo abilitante, da anni è costretto a vivere in una situazione di persistente "precariato" in attesa di un contratto di lavoro a tempo determinato e successivamente un'immissione in ruolo, definitiva o anche solo temporanea, in grado di riconoscere un posto di lavoro ed un reddito adeguato a far fronte alle esigenze di vita.

Nel caso di specie, infatti, è di solare evidenza come il pregiudizio subito dalle parti ricorrenti sia gravissimo ed irreparabile, in quanto l'esclusione definitiva dalle graduatorie comporterebbe non solo l'impossibilità di accedere in modo definitivo nei ruoli scolastici ma anche l'impossibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato, con conseguente perdita della retribuzione e della maturazione del periodo contributivo, oltre che il sicuro superamento in graduatoria da parte dei docenti collocati in posizione successiva.

Effetto diretto dell'impossibilità di avere una immediata tutela giuridica sarebbe quindi la sicura mancata sottoscrizione di un contratto di lavoro per l'anno scolastico 2015/2016, la mancanza di tutte le nomine per l'insegnamento nell'anno scolastico *de quo* ma altresì la perdita di professionalità che l'insegnante acquisisce, anno dopo anno, con l'insegnamento e che non è all'evidenza suscettibile di alternativo ristoro pecuniario.

L'esclusione dalle graduatorie, che invero ha già causato enormi danni sul passato, a ben vedere rischia di non poter essere nemmeno valutata a livello prettamente risarcitorio, in quanto - anche per quanto già detto ma comunque indipendentemente dal piano straordinario di assunzioni previsto - non appare

obiettivamente possibile stabilire quale tipologia di incarico ciascuna ricorrente - laddove effettivamente inserita alla data di effettivo aggiornamento delle graduatorie - avrebbe potuto scegliere o se la stessa debba sarebbe stata poi effettivamente posta nel ruolo del MIUR. Tale scelta, infatti, non potrebbe essere effettuata a posteriori o in via teorica, ma solo al momento della convocazione degli aventi diritto, chiamati dal Dirigente scolastico per l'inserimento nel ruolo o per la copertura dei posti dopo le nomine di diritto e di fatto, che avviene all'inizio dell'anno scolastico, in condizioni in cui non è dato sapere quale tipo di incarico sia dato residuare.

NESSUN DUBBIO, QUINDI, CIRCA LA SUSSISTENZA DEL *PERICULUM IN MORA* CHE È INSITO NELLA SITUAZIONE DESCRITTA, LA QUALE RECLAMA UNA PRONUNCIA IL PIÙ POSSIBILE CELERE, QUALE SOLO UNA PRONUNCIA D'URGENZA *INAUDITA ALTERA PARTE* PUÒ GARANTIRE!

\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 c. I D.Lgs. 165/2001 si chiede che il Giudice voglia disapplicare tutti gli atti amministrativi impugnati con il presente ricorso come disposti dal M.I.U.R. per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti.

\*

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come *ut supra*, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, voglia accogliere *contrariis rejectis* le seguenti

#### *conclusioni*

previo accertamento della nullità e/o della illegittimità con conseguente disapplicazione

- del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Rimini per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno;
- delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Rimini, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno, valide per

gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti;

#### IN VIA CAUTELARE

con decreto *inaudita altera parte*, stante la necessità di provvedere prima possibile, ovvero se ritenuto necessario previa fissazione d'udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*: - ordinare alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Rimini, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze *on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e dunque anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

#### NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Rimini, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, ovvero in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

*Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.*

#### IN VIA ISTRUTTORIA:

Si producono i seguenti documenti:

1 – 44) Copia diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 di tutti i ricorrenti

45 – 88) copia diffida inviata dai ricorrenti

In caso di avversaria contestazione sull'inserimento e/o relativo punteggio - anche per il principio di prossimità della prova - si chiede sin da ora al Giudice di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alle parti resistenti di produrre tutte le graduatorie di circolo e d'istituto della Provincia di Ravenna.

\*

*Ai sensi del D.P.R. n.115 del 30/05/2002, come modificato dal D.L. n.98 del 06/07/2011, convertito con L. n. 111/2011, ai fini del versamento del contributo unificato, il valore della presente controversia è indeterminabile, dunque si versa - non essendo tutte le ricorrenti nella situazione reddituale di esenzione*

*ex art. 9 c. 1-bis DPR n. 115/2002 - contributo unificato, nella misura dimezzata per materia, d'importo pari ad € 259,00 (euro duecentocinquantanove/00).*

Ravenna, 11 Novembre 2015.

Avv. Mariagrazia Guardigli

*Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione  
nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti tutte giuste procure in calce al presente atto,

*premesso che*

- ◆ il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle GAE della provincia di Ravenna per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);
- ◆ in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, è prevista la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ◆ ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle GAE potranno concorrere all'assunzione in tutti gli Ambiti Territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ◆ ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli Ambiti Territoriali d'Italia per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014-2017

*rilevato che*

- ◆ la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe sostanzialmente impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;



- ◆ l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio (significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella decisione del Cons. Stato., Sez. IV, n. 106 del 19/02/1990 che cos' recita: *"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della G.U., nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."*)
- ◆ la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- ◆ già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- ◆ il T.A.R. Lazio quando è investito da azioni giudiziarie collettive dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su di cui si controverte;
- ◆ anche i Giudici del Lavoro - (cfr: ordinanza del 17/02/2015 resa a verbale nella causa n. 1038/2015 R.G. Tribunale di Rimini) - con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notificazione, riconoscendo esplicitamente che *"...l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso...giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa...mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto..."* (Trib. Genova, Sez. Lav., R.G. n. 3578/11, provvedimento del 01/09/2011)
- ◆ tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_15](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15))

\*

Tutto ciò premesso, lo scrivente procuratore

## FA ISTANZA

affinché l'Ill.ma Autorità adita, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c. ed in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U.

### VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Ravenna”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ravenna, 13 Novembre 2015

Avv. Mariagrazia Guardigli